

Codice A1813B

D.D. 18 gennaio 2022, n. 96

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 Rilascio Concessione breve n° To.CB89/2021 D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 62263/2022/498 Intervento: taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Chisone ricadenti nei comuni di Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, Garziglia



ATTO DD 96/A1813B/2022

DEL 18/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004

Rilascio Concessione breve n° To.CB89/2021

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 62263/2022/498

Intervento: taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Chisone ricadenti nei comuni di Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, Garzigliana, Macello, Cavour

Richiedente: Ditta individuale Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011)

VISTI:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 06/09/2021, protocollo in ingresso 41074/DA1813B, Fascicolo n° To.CB89/2021, e la richiesta di autorizzazione n° 62263/2022/498 pervenuta in data 03/01/2022, protocollo in ingresso n. 56/A1813B presentata dalla ditta Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011), con sede in Via Sant'Antonio, 62 - 10060 Cantalupa (To), per effettuare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Chisone nei comuni di Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, Garzigliana, Macello, Cavour, all'interno della Fascia A e della Fascia B del PAI, per una superficie pari a complessivi 28,37 ha;

- l'istanza di autorizzazione n° 62263/2022/498, pervenuta in data 03/01/2022, protocollo in ingresso n. 56/A1813B presentata dalla ditta Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Chisone nei comuni di Pinerolo, fogli n° 9, 11, 57 e 58, San Secondo di Pinerolo, fogli n° 2 e 4, Garzigliana, foglio n° 9, Macello, foglio n° 22 e Cavour, fogli n° 1 e 5, per una superficie stimata pari a 15,97 ha;

- la nota prot. n° 54651 in data 18/11/2021 con la quale la Ditta Bernardi s.s. comunica di ritirare la richiesta di concessione per le superfici incluse nei lotti/poligoni n° 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, per complessivi 12,40 ha, e conferma la richiesta di concessione per i poligoni/lotti n° 1, 3, 4, 5, 6, 14,

- 15, 16, 17, 18, 19 e 20, per una superficie complessiva, al netto delle tare, pari a 15,97 ha;
- il verbale di istruttoria della istanza di concessione To.CB89/2021 redatta in data 22/11/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele;
 - il verbale di istruttoria della richiesta di autorizzazione n° 62263/2022/498 redatta in data 12/01/2022 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele;

Visto il Parere prot. n° 25090 in data 29/09/2021, Pratica n° 853/2021A, pervenuto in data 29/09/2021, protocollo in ingresso n° 40797/DA1813B, rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con cui si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio della vegetazione de quo, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha rilevato che:

- le superfici interessate:
 - sono suddivise in 12 corpi distinti, situati in destra e sinistra idrografica del torrente Chisone o all'interno di isole fluviali presenti all'interno dell'alveo inciso, in aree tendenzialmente pianeggianti, soggette a esondazione, prive di esposizione prevalente ad una quota di circa 260 m.s.l.m, situati all'interno della Fascia A, Fascia B e Fascia C del PAI, mentre il lotto n° 1 ed in parte il lotto n° 3 non ricadono invece all'interno di aree fasciate;
 - i corpi situati all'interno della Fascia A e della Fascia B del PAI ricadono nella competenza al rilascio della autorizzazione prevista dal R.D. n° 523/1904 in capo ad AIPO.
 - non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - il suolo è generalmente caratterizzato da eccessiva pietrosità e scarsa profondità, e costituisce un fattore limitante per lo sviluppo e l'accrescimento della vegetazione;
 - I popolamenti presenti si presentano irregolari e disomogenei per struttura e composizione, e sono caratterizzati dalla prevalenza di Pioppeti ripari a pioppo nero, con presenza di Pioppo bianco, mentre nelle aree più prossime all'alveo e sulle sponde prevale il Saliceto di greto ed Saliceto. Nelle aree meno perturbate dalle esondazioni si è affermata la robinia, in consociazione con altre latifoglie, quali frassino, ontano, tiglio e pioppo bianco.
 - La forma di governo risulta di difficile inquadramento per la irregolarità del soprassuolo. Dove è prevalente la robinia, e nelle formazioni ripariali la forma di governo è quella a ceduo semplice, mentre sulla restante superficie la forma di governo è irregolare, e riconducibile ad un ceduo per gruppi o a un governo misto quando il pioppo nero ha raggiunto una età matura o stramatura e costituisce il piano dominante.
 - la copertura risulta discontinua, con presenza di chiarie, dove il substrato risulta troppo ciottoloso e superficiale e non consente l'insediamento della vegetazione;
 - la rinnovazione, a causa della natura del substrato, risulta scarsa;
 - nel soprassuolo si rinviene la presenza sporadica di *Ailanthus altissima*, specie alloctona inclusa nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserita nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012;
 - l'intervento si differenzia in funzione delle caratteristiche del soprassuolo e la ricadenza delle superfici all'interno dell'alveo inciso in Fascia A o no. All'interno dell'alveo inciso e sulle sponde si opererà un taglio di manutenzione l'intervento avrà carattere manutentivo e si sostanzierà in una ceduzione senza rilascio di matricine. Entro dieci metri dal ciglio di sponda l'intervento avrà carattere culturale con il rilascio a fine intervento di una copertura non inferiore al 20%.
- Oltre dieci metri dal ciglio di sponda il taglio avrà carattere selvicolturale. Nelle aree dove sono prevalenti le formazioni a pioppo nero e residualmente pioppo bianco o salice si prevede un intervento secondo quanto previsto dall'art 25 del Regolamento, mentre nel robinieto si procederà secondo quanto previsto dall'art. 55. In tutti i casi si prevede il taglio selettivo delle piante instabili o di ostacolo allo sviluppo della rinnovazione
- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di

sponda, in area soggetta a frequenti esondazioni, è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale;

- l'intervento proposto nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, è invece assimilabile ad un intervento di utilizzazione di un bosco irregolare, ed è conforme a quanto previsto dall'art. 25, dall'art 37, comma 3 e dall'art 55 del Regolamento Forestale attualmente vigente.

- l'assegnazione delle piante al taglio è stato effettuato mediante aree a campione, coincidenti con le cinque aree di saggio realizzate per la stima della provvigione e della massa retribibile;

- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;

- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;

- la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 499;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019:

- l'intervento all'interno dell'alveo inciso, sulle sponde ed entro 10 m dal ciglio di sponda si configura come di manutenzione idraulica ed il valore delle piante, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004 n. 14/R, è considerato nullo;

- il valore delle piante presenti oltre il ciglio di sponda è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, ed in base a quanto desunto dalla Relazione tecnica allegata all'istanza, considerando un livello di accessibilità generalmente medio, con bilanciamento tra le aree ad accessibilità buona e quelle ad accessibilità difficile. L'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 5.506,00 €, arrotondato all'euro inferiore come previsto dal comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004;

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso;

ed ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza, ed al rilascio della concessione breve per taglio piante e propone:

- il rilascio della autorizzazione per la esecuzione degli interventi previsti nella istanza n° 62263/2022/498 secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento;

- il rilascio della concessione breve per taglio piante, Fascicolo n° To.CB891/2021 alla ditta Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Chisone ricadenti nei comuni di Pinerolo, fogli n° 9, 11, 57 e 58, San Secondo di Pinerolo, fogli n° 2 e 4, Garzigliana, foglio n° 9, Macello, foglio n° 22 e Cavour, fogli n° 1 e 5, per i poligoni/lotti n° 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, per una superficie stimata pari a 15,97 ha, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, con determinazione del canone di concessione pari a 2.652,00 €, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizione detta con il PARERE IDRAULICO protocollo n° 25090 in data 29/09/2021, Fascicolo n. 853_2021A, dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po ;

c) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

d) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati,

i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

e) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;

f) è consentito l'accesso in alveo per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;;

g) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

h) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi

- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

i) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

l) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

m) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere culturale;

n) dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare dell'Ailanto, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975

Dato atto che non sono pervenute osservazioni né sono state presentate domande in concorrenza a seguito della pubblicazione dell'avviso "RENDE NOTO" sul BUR ed all'Albo Pretorio dei comuni di Pinerolo, come da Relata di pubblicazione protocollo in ingresso n° 46016/DA1813B in data 04/10/2021, di San Secondo di Pinerolo, come da Relata di pubblicazione protocollo in ingresso n° 486466/DA1813B in data 18/10/2021, e di Garzigliana, come da Relata di pubblicazione protocollo in ingresso n° 46967/DA1813B in data 08/10/2021. Non risulta invece alcun riscontro alla richiesta di pubblicazione prot. n° 42334/DA1813B in data 13/09/2021 trasmessa ai comuni di Macello e Cavour;

Preso atto che:

- secondo quanto previsto dall'Allegato A alla Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, come aggiornato dalla D.D. n° 206 del 24/01/2019, il richiedente è tenuto al versamento anticipato del canone concessorio nella misura di 2.652,00 €;
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso;

Accertato che la ditta Bernardi Fabrizio s.s. ha provveduto a trasmettere in data 03/01/2022, protocollo in ingresso n° 56/DA1813B, copia della ricevuta del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone concessorio pari a 2.652,00 €, ed a titolo di spese di istruttoria l'importo pari a 50,00 €, per complessivi 2.702,00 €, pagamento effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA Numero transazione 322213335954025465 in data 14/12/2021 Identificativo Univoco Riscossione 2130848702882334877;

Dato atto che:

- l'importo di 2.652,00 € dovuto a titolo di canone concessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

Ritenuto pertanto di:

- rilasciare secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R la concessione breve Fascicolo n° To.CB.89/2021, alla ditta Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011) per realizzare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Chisone nei comuni di Pinerolo, fogli n° 9, 11, 57 e 58, San Secondo di Pinerolo, fogli n° 2 e 4, Garzigliana, foglio n° 9, Macello, foglio n° 22 e Cavour, fogli n° 1 e 5, per i poligoni/lotti n° 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, come meglio individuati nella cartografia catastale allegata alle istanze per una superficie complessiva, al netto delle tare, pari a 15,97;
- autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale, la Ditta Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011) ad effettuare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 62536/2021/497 sulle superfici appartenenti al demanio ramo acque meglio individuate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, per una superficie complessiva pari a 15,97 ha;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"

- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle

trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

1) di autorizzare secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale, la Ditta Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011), con sede in Via Sant'Antonio, 62 - 10060 Cantalupa (To), a realizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 62262/2021/498 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, sulle superfici meglio individuate negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti, per una superficie complessiva pari a 15,97 ha appartenente al demanio idrico fluviale;

2) di rilasciare secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R la concessione breve Fascicolo n° To.CB.89/2021, alla ditta Bernardi Fabrizio s.s. (P. IVA 07329060011), per effettuare il taglio della vegetazione ripariale ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Chisone nei comuni di Pinerolo, fogli n° 9, 11, 57 e 58, San Secondo di Pinerolo, fogli n° 2 e 4, Garzigliana, foglio n° 9, Macello, foglio n° 22 e Cavour, fogli n° 1 e 5, per i poligoni/lotti n° 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, come meglio individuati nella cartografia allegata alla istanza, agli atti di questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizione detta con il PARERE IDRAULICO protocollo n° 25090 in data 29/09/2021, Fascicolo n. 853_2021A, dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

c) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Il taglio dovrà interessare unicamente le superfici ricadenti nei comuni di Pinerolo, fogli n° 9, 11, 57 e 58, San Secondo di Pinerolo, fogli n° 2 e 4, Garzigliana, foglio n° 9, Macello, foglio n° 22 e Cavour, fogli n° 1 e 5, per i poligoni/lotti n° 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, per una superficie stimata pari a 15,97 ha, meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

d) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

d) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta

dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;

e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

f) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- realizzare opere di scavo o riporto, movimentare materiale in alveo o effettuare modifiche delle sponde e dell'alveo;
- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

g) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda ed all'interno dell'alveo inciso dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

i) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

l) dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare dell'Ailanto, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

4) l'importo di 2.652,00 € dovuto a titolo di canone concessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

5) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

6) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.

7) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad

eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

8) la concessione breve codice To.CB891/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio della vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione;

9) l'autorizzazione a realizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 62536/2021/497 ha validità di tre anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro tale termine, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e potranno essere autorizzate con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art 6 del Regolamento forestale.

10) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;

11) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

12) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

13) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 , dall'art. 1bis della L.r. n° 12/2004 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

14) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

15) Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

16) Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:

a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente

autorizzazione;

b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20

OGGETTO: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904.

Domanda di concessione breve per taglio piante su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale lungo torrente Chisone ricadenti in Fascia A e B del PAI Richiesta parere idraulico - Fascicolo n° To.CB.89/2021

Richiedente: Ditta Bernardi Fabrizio s.s.

Richiesta parere di compatibilità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904

Pratica AIPo n. 853/2021A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. n° 42318 del 13.09.2021 (acquisita al protocollo AIPo n° 23720 del 13.09.2021) la Regione Piemonte, ufficio in indirizzo, richiedeva a questa Agenzia l'espressione del parere idraulico di competenza in merito all'istanza di taglio piante, di cui all'oggetto, presentata dalla ditta Bernardi Fabrizio s.s.

VISTI:

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- il PAI, le sue Norme di attuazione e le Direttive ad esse allegate;
- il Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004;
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", così come modificato con DPGR del 21.02.2013, n.2/R e con DPGR del 6.07.2015 n. 4/R;

ESAMINATO:

- gli elaborati inviati dal richiedente a firma del Dott. For. Simona Ferutta.

CONSIDERATO:

- che il taglio delle piante ricade in alveo e sulle sponde del torrente Chisone, su terreni demaniali, all'interno della fascia A e in fascia B del PAI, nei territori compresi tra i comuni di San Secondo di Pinerolo, Pinerolo, Garzigliana, Macello e Cavour;

1 ES

- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi della soprarichiamata normativa di riferimento, **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione del taglio piante in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. durante l'esecuzione della rimozione, assolutamente dovranno essere evitati danneggiamenti alle opere idrauliche esistenti, con i mezzi d'opera di trasporto impiegati per l'allontanamento dall'alveo del materiale di risulta
2. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;
3. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
4. per tutto quanto non attiene agli aspetti idraulici, il taglio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Forestale;
5. i materiali di risulta dovranno essere portati in discariche autorizzate;
6. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
7. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
8. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Il presente parere idraulico ha validità pari alla durata della concessione rilasciata dalla Regione.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Isabella BOTTA

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)